



COMUNE DI SASSUOLO

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI:
“ANTIQUARIATO E VINTAGE”, AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 7 BIS
DELLA LEGGE REGIONALE 12/1999**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.....,
immediatamente eseguibile.**

Sommario

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto, finalità, e merceologie non ammesse
- Art. 3 – Luogo, giornate e orari di svolgimento
- Art. 4 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino
- Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 6 – Requisiti e adempimenti per la partecipazione
- Art. 7 – Assegnazione degli spazi
- Art. 8 – Utilizzo dei posteggi
- Art. 9 – Affidamento in gestione a terzi
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Norme finali e di rinvio

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento e sulla base di quanto stabilito D.LGS 114/98, della L.R. 12/1999 e dalla L.R. 23/2018 sono definiti:

- a) hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che, non essendo soggetti all'ottenimento dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore;
- b) operatori professionali commercianti su area pubblica dotati di Partita Iva e in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio o itinerante;
- c) mercatino un mercato con la partecipazione di operatori commerciali professionali e di hobbisti;
- d) mercatino occasionale un mercato con hobbisti che si svolga in occasioni definite quali fiere, feste religiose e civili e simili;
- e) mercatino a cadenza periodica un mercato con hobbisti che si svolga nella stessa area per almeno 10 date nell'anno solare;
- f) mercatino storico con hobbisti mercatini che si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi cinque anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- g) soggetto gestore il soggetto esterno a cui è eventualmente affidata l'organizzazione e la gestione del mercatino.

Art. 2 – Oggetto, finalità, e merceologie non ammesse

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto del D.lgs. 114/98, della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019;

2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del mercatino degli hobbisti, del Comune di Sassuolo, denominato “Vintage e Antiquariato”, così come definito all'art. 6 comma 1, lett. c-bis, e art. 7bis della L.R. 12/99.

3. Nell'ambito del mercatino degli hobbisti è ammessa l'esposizione, lo scambio e la vendita di:

- a) cose vecchie, usate;
- b) articoli di modernariato e collezionismo;
- c) prodotti di antiquariato.

4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
- a) economicità: il mercatino, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
 - b) animazione e valorizzazione del territorio: il mercatino rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza la città, concorre alla frequentazione del centro cittadino e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate

5. Agli hobbisti è fatto divieto di vendita, scambio ed esposizione, delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del codice dei beni culturali (D.Lgs. n.42/2004);
- animali;
- prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine;
- sementi;
- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;

Art. 3 –Luogo, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercatino si svolge nel centro storico di Sassuolo, ogni primo sabato del mese. Se la giornata è festiva il mercatino si svolgerà ugualmente fatta eccezione per il 1° gennaio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, giorni nei quali, per motivi di interesse pubblico, non viene concesso il suolo pubblico. Nelle giornate del 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, l'amministrazione comunale valuta le eventuali richieste di occupazioni di suolo pubblico per iniziative pubbliche, politiche, sindacali, e nel caso di concessione provvederà allo spostamento del mercato ove possibile o alla relativa sospensione;

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e s.m.e.i, è stabilito, con apposita ordinanza del Sindaco:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci;
- d) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare devono presentarsi per l'assegnazione del posteggio;
- e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio;
- f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area pubblica;

3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di svolgimento del mercatino o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati. Quando si verificano intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi ovvero l'annullamento del mercatino immediatamente dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la giornata del mercatino viene considerata nulla e può essere rinviata. La vidimazione dei tesserini identificativi viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento.

Art. 4 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino

1. Il mercatino si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata al presente

Regolamento, nella quale sono evidenziati in particolare l'area destinata al mercatino degli hobbisti, il numero progressivo, la dimensione e la collocazione dei posteggi **tra cui quelli da destinare ai commercianti ai sensi del successivo art.7;**

2. L'eventuale ampliamento dell'area destinata al mercatino, il numero complessivo dei posteggi, le loro dimensioni, la loro numerazione e dislocazione, oltre a una maggiore definizione delle merceologie in esposizione e/o specifici disciplinari, possono essere modificati o introdotti con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino degli hobbisti:

- a) hobbisti così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono e espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore;
- b) commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/99;

2. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni, in possesso del tesserino identificativo previsto dall'art. 7 bis, commi 3 e 5, della L.R. 12/1999 e s. m. e i..

Art. 6 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare al mercatino degli hobbisti, gli hobbisti devono possedere:

- a) i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e successive modificazioni;
- b) il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al servizio Sportello alle Imprese per i residenti nel comune di Sassuolo o al Comune di residenza, oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per gli hobbisti residenti in altra Regione.

2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:

- a) accertarsi della validazione giornaliera del tesserino;
- b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
- c) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
- e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

3. Gli hobbisti ammessi a partecipare al mercatino devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 7 – Assegnazione degli spazi

1. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti avviene in modo da garantire il criterio di rotazione di cui all'art. 7 bis comma 8, della L.R. 12/1999, mediante sorteggio, ad ogni edizione mensile, senza riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, ferma restando la priorità alla partecipazione di eventuali hobbisti esclusi nella precedente edizione a causa dell'esaurimento dei posteggi disponibili e tenuto conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche che potranno partecipare nella misura massima del 10% dei posti disponibili;

2. L'assegnazione dei posteggi riservati al commercio su aree pubbliche avviene secondo i criteri stabiliti dall'art.6 del vigente Regolamento comunale dei mercati settimanali del Martedì, del Venerdì e stagionali delle Domeniche di ottobre approvato con D.C.C. n. 38 del 03/10/2022.

Art. 8 – Utilizzo dei posteggi

1. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) pagamento degli oneri per l'occupazione di suolo pubblico o del contributo per le attività di ricezione, sistemazione, assistenza agli hobbisti ed iniziative di valorizzazione del mercatino, svolte dal soggetto gestore;
- b) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese;
- c) obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, con smaltimento dei rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata;
- d) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- e) divieto di utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione;
- f) divieto di accensione fuochi;
- g) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
- h) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
- i) obbligo di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- j) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
- k) obbligo di esporre, in modo ben visibile e leggibile al pubblico e agli organi addetti al controllo, il tesserino di hobbista e l'elenco delle merci in esposizione; gli operatori muniti di autorizzazione al commercio in area pubblica devono poter esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati dei controlli.

Art. 9 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia può affidare a soggetti esterni e/o ad Associazioni senza finalità di lucro, regolarmente iscritte nel registro del Comune o della Regione. Questi dovranno operare per la gestione del mercatino e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione.

2. In caso di affidamento della gestione del mercatino, il soggetto gestore è da intendersi incaricato di pubblico servizio, per cui le modalità operative per il controllo e la vidimazione dei

tesserini degli hobbisti che partecipano al mercatino sono stabilite come segue:

- a) la vidimazione è eseguita da personale del soggetto affidatario che agisce in tal senso quale incaricata di pubblico servizio, sotto la supervisione della Polizia Locale;
- b) la Polizia Locale effettua controlli a campione sul rispetto di quanto previsto dall'art. 7 bis della L.R.12/1999.

Art. 10 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o l'attività di hobbista senza il tesserino identificativo o con tesserino identificativo privo della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. La vendita di prodotti non appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento è punita con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs.114/98 ossia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

3. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee allo scopo costituisce violazione dell'art. 14 del D.lgs 114/1998, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 7, della L.R.

12/1999, ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs.114/1998 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

4. Le seguenti violazioni attuate dagli hobbisti alle norme indicate nel presente Regolamento (art. 5, commi 2 e 4, nonché art. 7, comma 1, lett. m) sono punite con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 12, della L.R. 12/1999, ossia con il pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00:

- a) non esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza;
- b) non consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione;
- c) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione incompleto o non veritiero;
- d) vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00;
- e) assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo il caso di sostituzione temporanea.

5. Il mancato pagamento dei tributi locali, oneri, contributi o di altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la non ammissione alle successive giornate/edizioni del mercatino fino al pagamento di quanto dovuto.

6. Le violazioni alle norme del presente Regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali non sia prevista specifica sanzione da normativa sovraordinata o da altri Regolamenti comunali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00.

7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81

n. 689 e successive modificazioni.

Art. 11 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed ha durata pari a 3 anni. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale potrà prorogare la durata del mercatino per un massimo di altri 3 anni.